



# COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di TORINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  
- DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici**, addì **ventotto**, del mese di **novembre**, alle ore **18** e minuti **10**, nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CORINTO Carlo	Presidente	X	
PALETTO Luciana PAVAN	Consigliere	X	
BERRUTI Renzo	Consigliere	X	
LOSCO Armando	Consigliere	X	
TODESCO Bruno	Consigliere	X	
BRAGARDO Valentina	Consigliere		X
PALTRO Paola PERSICO	Consigliere	X	
BICHIRI Angelo	Consigliere		X
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere	X	
BALDI Daniele	Consigliere	X	
PIOVANO Sebastiano Gaspare	Consigliere	X	
PERIS Mariacarla RASTELLO	Consigliere	X	
BALESTRERO Manuela Gianna Mari	Consigliere	X	

Totale 11 2

Assume la presidenza la Signora PERIS Mariacarla RASTELLO.  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. Daniele.  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il D.Lgs. 360/1998 il quale ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composta da un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto ministeriale ed uguale per tutti i comuni ed un'eventuale aliquota variabile stabilita dal comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (articolo 1 comma 3);
- l'art. 1, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 come modificato dall' art. 1, comma 142 L. 296/2006, il quale prevede:
  - ✓ comma 3 – *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/5/2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/6/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*
  - ✓ comma 3-bis – *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*
- l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6/12/2011 N. 201, il quale prevede:
  - ✓ comma 11 - *La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

### dato atto che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2000 è stata disposta per il primo anno l'applicazione di detto tributo, con effetto dal 01.01.2000, nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.02.2002 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,4 punti percentuali con decorrenza 01.01.2002;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.06.2012 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,6 punti percentuali con decorrenza 01.01.2012;



**vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2007, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.05.2008, con cui è stato approvato il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

**dato atto** che le incertezze relative alle risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento delle spese correnti con particolare riferimento:

- all'assoggettamento ad imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione principale;
- alla misura della spettanza dell'Ente a valere sul fondo di solidarietà di cui alla L. 228/2012;
- alle riduzioni di assegnazioni statali disposte con l'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni in legge n. 135/2012 (cosiddetta "spending review")

rendono necessario il reperimento di fonti di entrata per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali;

**ritenuto** necessario, pertanto, confermare la variazione di aliquota dell'imposta in oggetto nella medesima misura dello 0,6% già vigente per l'anno 2012, confermando, altresì, l'esenzione per i soggetti che presentino un reddito complessivo imponibile inferiore ad € 10.000,00 annui;

**richiamato** l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8 L. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed evidenziato che il suddetto termine è stato prorogato al 30/11/2013;

**visto** il D.Lgs. 267/2000;

**visto** lo Statuto Comunale;

**visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti n. 11	votanti n. 11	astenuti n. /
voti favorevoli n. 11	voti contrari n. /	

## **DELIBERA**

1) **di stabilire**, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2013, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura unica dello **0,6%**, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

2) **Di approvare**, quindi, il relativo regolamento nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

3) **Di quantificare** presuntivamente in € 487.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2.

4) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale di cui all'art. 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i. con le modalità previste dalla vigente normativa e secondo le disposizioni contenute nella nota MEF prot. 24674/2013 dell'11.11.2013.

5) **Di dare, altresì, atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il 9/12/2013, al fine di attribuire efficacia alla medesima, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013.

6) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita, per l'anno 2013, nella misura unica dello 0,6 %.

2. L'aliquota di cui al comma precedente si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito complessivo annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 360/1928 inferiore ad € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità individuate dal D.M. 31.05.2002.

3. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
f.to PERIS Mariacarla RASTELLO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to PALÈRMITI dott. Daniele

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ..... **- 5 DIC 2013** ....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li..... **- 5 DIC 2013** .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, li.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li..... **- 5 DIC 2013** .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
QUAGLIA Antonella



*Antonella Quaglia*